

DL 138/2011 recante ulteriori misure di stabilizzazione finanziaria: le proposte dell'ANCE al Senato

31 Agosto 2011

In relazione all'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (DDL 2887/S) all'attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, l'Associazione è tornata ad evidenziare, nelle competenti sedi parlamentari, l'opportunità di inserire nel provvedimento alcune disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e lavoro.

Tra queste, in particolare, si evidenziano:

in materia di lavori pubblici e urbanistica:

- Riserve

L'Associazione ha proposto di intervenire sull'art. 240 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di riserve, recentemente modificato dal DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011 che ha limitato l'ammontare complessivo delle riserve da liquidare al 20% dell'importo contrattuale.

In particolare, al fine di introdurre una misura di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed i principi civilistici che regolano i contratti a prestazioni corrispettive, ha sottolineato la necessità di precisare che la suddetta limitazione non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione del progetto posto in gara.

L'ANCE ha, inoltre, rilevato l'opportunità di integrare la disposizione, introdotta dal DL 70/2011, secondo cui non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, prevedendo la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore, in caso di errori od omissioni progettuali non rilevate in sede di validazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore. In questo modo si eviterebbe la violazione del principio, costituzionalmente garantito e dunque inderogabile, secondo cui i soggetti dell'ordinamento debbono rispondere per i propri inadempimenti. Occorre, pertanto, ad avviso dell'Associazione, rimodulare le norme che già prevedono l'obbligo a carico del progettista e del validatore di stipulare un'apposita garanzia per le rispettive prestazioni, introducendo l'estensione della garanzia stessa a favore dell'appaltatore (oltreché della stazione appaltante).

- Opere di urbanizzazione a scomputo

L'ANCE è tornata ad evidenziare la necessità di integrare l'art. 16 del DPR 380/2001 (T.U. sull'edilizia) sull'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria a carico del titolare del permesso di costruire. La realizzazione di tali opere è, infatti, un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, risulta indispensabile che essa sia posta in essere direttamente dallo stesso soggetto che dà attuazione agli interventi di nuova edificazione. Inoltre, l'esecuzione di tali opere pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all'interno dell'ambito territoriale oggetto della trasformazione. Occorre, pertanto, non solo una progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche una loro esecuzione contestuale e coordinata con gli interventi principali.

Tale previsione normativa contenuta nel DL 70/2011 Sviluppo è stata soppressa nel corso dell'iter di conversione del decreto stesso.

- Perentorietà dei termini in edilizia

L'Associazione ha sottolineato l'opportunità di prevedere che tutti i termini indicati nelle normative urbanistico-edilizie siano perentori e che alla loro scadenza si intenda formato il provvedimento amministrativo.

Tali normative indicano, infatti, termini la cui inosservanza da parte dell'Amministrazione comporta in genere il silenzio rifiuto che si sostanzia in un inadempimento da parte della stessa Amministrazione che costringe l'interessato a promuovere ricorsi al Tribunale Amministrativo al fine di ottenere un pronunciamento da parte della stessa P.A., con conseguente dilatazione dei tempi.

in materia di lavoro:

- Obbligo di presentazione del DURC

L'Associazione ha proposto di modificare l'art. 90 del DLgs 81/2008 sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori prevedendo la reintroduzione per questi, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, dell'obbligo di trasmettere all'amministrazione concedente la documentazione attinente la regolarità dell'impresa (tra cui copia della notifica preliminare e il documento unico di regolarità contributiva delle imprese) prima dell'inizio dei lavori privati oggetto di permesso di costruire, di denuncia inizio attività, di scia e di comunicazione dei lavori di manutenzione straordinaria, nonché delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni.

Con una modifica all'art. 25 del DPR 380/2001 (T.U. sull'edilizia) ha sottolineato, inoltre, la necessità di prevedere tra i documenti da presentare allo sportello unico, al termine dei lavori, in allegato alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, anche il DURC che, tra l'altro, dovrà comprendere la verifica della congruità della manodopera utilizzata, secondo gli indici, i criteri e le modalità individuate da tutte le parti sociali dell'edilizia, firmatarie dei ccnl di riferimento, con l'Avviso Comune del 28 ottobre 2010.

- Destinatari della notifica preliminare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di facilitare l'attuazione di un sistema on line di trasmissione dell'informativa sulla notifica preliminare e ottimizzare l'interazione tra i diversi organi, ottenendo così una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggior tutela della regolarità e della sicurezza dei lavoratori, l'ANCE ha rilevato la necessità di integrare l'art. 99, comma 1 del D.Lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) prevedendo che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare ivi prevista oltre che all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti anche alla cassa edile territorialmente competente.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare consentirebbe, infatti, una verifica più attenta delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore anche ai fini di una migliore programmazione dell'attività ispettiva.

- Contenuto della notifica preliminare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sempre al fine di facilitare l'attuazione di un sistema online di trasmissione dell'informativa sulla notifica preliminare che contribuisce alla semplificazione e allo snellimento delle procedure, l'Associazione ha proposto di ampliare le voci indicate nell'Allegato XII del DLgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) recante il contenuto della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del decreto stesso.

L'inserimento di informazioni integrative consentirebbe, infatti, di tracciare le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia e trasparenza per i soggetti coinvolti nei lavori nonché di rendere più agevole la programmazione degli interventi di vigilanza nel settore edile.

Inoltre, le medesime ulteriori informazioni permetterebbero di individuare immediatamente tutte le imprese - edili e non - della filiera, distinguendo l'impresa affidataria dalle imprese esecutrici ed individuando per ciascuna l'ambito del sub appalto e i lavoratori autonomi nonché di ricostruire la posizione assicurativa, previdenziale e di regolarità delle imprese e di individuare il trattamento economico e normativo disciplinante i rapporti di lavoro subordinato in base al CCNL applicato.

- Dematerializzazione del DURC

L'ANCE ha proposto di modificare l'art. 54 del DLgs 81/2008 in materia di comunicazioni e trasmissione della documentazione, prevedendo l'obbligo che le stesse avvengano tramite sistemi informatizzati. Tale modifica inserendosi nel progetto della c.d. dematerializzazione del DURC, persegue l'obiettivo di far condividere, via web, a tutti i soggetti interessati, il certificato richiesto con un'evidente riduzione di costi e tempi dei procedimenti amministrativi.

- Sanzioni in caso di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'ANCE ha evidenziato l'opportunità di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 157, comma 1, lett. c) del DLgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) alle violazioni previste dall'art. 99, comma 1 del Decreto legislativo stesso consistenti nella mancata trasmissione all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori, da parte del committente o del responsabile dei lavori, della notifica preliminare ivi prevista o nel mancato aggiornamento della stessa.

Le proposte dell'ANCE sono state condivise e occorrerà attendere gli sviluppi sugli accordi politici circa le modifiche da apportare al provvedimento.